

Convocazione del lavoratore a difesa – Cass. n. 7392/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Procedimento disciplinare - Convocazione del lavoratore a difesa - Omissione - Violazione procedurale ex art. 18, comma 6, st. lav. nuova formulazione - Sussistenza.

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012.

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7392 del 07/03/2022 (Rv. 664088 - 01)

Corte

Cassazione

7392

2022